

Penale Sent. Sez. 5 Num. 50064 Anno 2016

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udiienza: 07/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

PAGANO ANDREA ANTONIO, nato a FOGGIA, il 1.10.1978 ;

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 16.6.2015 ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pi ro Gaeta che ha concluso per la declaratoria di inammissibilit  del ricorso ;

udito per l'imputato l'Avv. Michele Curtotti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso ed eccependo comunque la prescrizione del reato ;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia in data 12.3.2010 nei confronti del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen..

Avverso la predetta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a due motivi di doglianza, entrambi variamente articolati.

1.1 Denunzia il ricorrente, come primo motivo, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 582 e 583 cod. pen., nonch  la contraddittoriet  e la manifesta illogicit  della motivazione per travisamento della prova con riferimento agli artt. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Osserva la difesa del ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata aveva fondato il giudizio di penale responsabilit  dell'imputato sulle sole dichiarazioni della

persona offesa ; che tuttavia il ragionamento probatorio svolto dalla Corte distrettuale era inficiato da un travisamento della prova che riguardava l'affermata maggiore attendibilità della persona offesa rispetto agli altri testi, anche indotti da parte di quest'ultima, escussi in dibattimento ; che, invero, tale travisamento della prova si fondava sulla circostanza probatoriamente inveritiera secondo cui i predetti testi erano fisicamente più lontani e defilati rispetto alla scena del crimine, e dunque, già solo per tale circostanza, meno attendibili rispetto alla ricostruzione dell'accaduto operata dalla persona offesa ; che, pertanto, era stata "travisata" la prova relativa alle testimonianze rese dai testi PATRUNO, RINALDI e GUERRA, le cui dichiarazioni erano state ritenute dalla Corte territoriale non attendibili, sulla base della circostanza probatoriamente "inesistente" della loro lontananza dall'imputato e dalla persona offesa nel locale al momento dei fatti ; che tale errore di travisamento della prova era altresì emerso pacificamente in ordine al profilo dell'affermata volontarietà del gesto ascripto al Pagano e posto a sostegno dell'accusa di lesioni aggravate, atteso che, anche qui, tutti i testimoni escussi ed indotti dal ricorrente avevano escluso che quest'ultimo avesse colpito la vittima volontariamente, essendo il contatto tra quest'ultima e l'imputato avvenuto del tutto accidentalmente.

Eccepisce il ricorrente, sempre nel primo motivo di doglianza, la violazione dei criteri legali di valutazione della prova ex art. 192, primo comma, e 564, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.. Denuncia, cioè, il ricorrente l'illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova scrutinati dalla Corte di merito, atteso che lo scontro fisico con la vittima era ascrivibile ad una mera accidentalità degli eventi ; deduce, inoltre, l'illegittimità della motivazione per il richiamo integrale operato dal giudice di appello alla sentenza di primo grado attraverso la tecnica della motivazione *per relationem*, inammissibile in questo caso stante la specificità dei motivi di appello precisati in sede di gravame ed ai quali la Corte di merito non aveva fornito alcuna risposta motivata ; denuncia, infine, sempre con il primo motivo, il vizio argomentativo in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato in relazione alle doglianze specificatamente avanzate nei motivi di appello e per le quali non vi era stata risposta motivata da parte del giudice di seconda istanza ed anche e conseguentemente il vizio di violazione di legge in relazione ai parametri normativi di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.

1.2 Con il secondo motivo di doglianza si censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b ed e, cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 52 e 59 cod. pen. ed, in subordine, in relazione all'art. 55, medesimo codice, e comunque il vizio argomentativo e il travisamento della prova in punto di sussistenza del reato.

Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice di appello non aveva riconosciuto la ricorrenza della esimente, almeno nella forma putativa, della legittima difesa.

Deduce che sussisteva il presupposto dell'attualità del pericolo giacché la reazione contestata nel capo di imputazione era stata determinata dalla necessità di difendersi da una aggressione improvvisa ed immotivata della persona offesa che, del tutto inopinatamente, gli aveva

sferrato uno schiaffo, credendolo la persona che la aveva poco prima palpeggiata; che, pertanto, la sua azione era geneticamente collegata all'altrui azione violenta e diretta ad evitare ulteriori conseguenze discendenti dalla aggressività dimostrata in quel frangente dalla persona offesa nei suoi confronti.

Denunzia, pertanto, la parte ricorrente l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alle specifiche doglianze sollevate nei motivi di gravame e comunque il travisamento della prova ; osserva, infatti, che sussisteva sia il requisito della proporzionalità della reazione rispetto alla offesa subita sia quello dell'attualità del pericolo ; ritiene, pertanto, applicabile la parte ricorrente la causa di giustificazione della legittima difesa, anche nella sua veste putativa, e comunque, in subordine, l'eccesso colposo nella predetta esimente, ai sensi dell'art. 55 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1 Già il primo motivo di doglianza si presenta come inammissibilmente formulato.

2.2 Sul punto, giova ricordare che per rintracciarsi un "travisamento della prova", denunciabile come vizio in sede di legittimità nella nuova versione normativa fuoriuscita dalla novella legislativa di cui alla l. 46/2006, occorre che la "prova travisata" sia idonea a "disarticolare" l'intero ragionamento probatorio e nello stesso tempo riguardi una prova decisiva per il decidere (Cass., Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 23720701).

2.2.1 Va dunque ribadito, anche in questa sede decisoria ed in tema di motivi di ricorso per cassazione, il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale o probatorio (Cass., Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014 - dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401).

È noto che, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, non è deducibile nel giudizio di legittimità il "travisamento del fatto", stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. pen. sez. 6[^], 25255/2012 Rv. 253099).

È invece deducibile ex art. 606 cod. proc. pen., il "travisamento della prova", il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterprete gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Cass. pen. sez. 5, 39048/2007 Rv. 238215).



Siffatto vizio di travisamento della prova è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione:

a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale" (Cass. pen. sez. 6, 8342/2011 Rv. 249583);

b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Cass. pen. sez. 3, 39729/2009 Rv. 244623);

c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Cass. pen. sez. 5[^], 93387/2013 Rv. 255087. Massime precedenti Conformi: N. 15556 del 2008 Rv. 239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).

In questo contesto normativo, assume così pregnante rilievo l'obbligo di fedeltà del testo della decisione agli atti processuali o probatori, risultando valorizzati, oltre la tenuta "logico-argomentativa", anche i criteri di esattezza, completezza e tenuta "informativa" della motivazione (Cass., Sez. Un., 30/10/2003, Andreotti) e, nel contempo, rafforzato l'onere di specifica indicazione delle ragioni a sostegno del peculiare motivo di ricorso imperniato sulla "contraddittorietà processuale", già gravante sul ricorrente ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. c). La portata innovativa dello statuto del vizio di travisamento della prova trova conferma nelle coerenti e largamente prevalenti applicazioni giurisprudenziali della riforma (v., *ex plurimis*, Cass., Sez. 6[^], 15/3/2006, Casula, rv. 233708; Sez. 2[^], 23/3/2006, P.M. in proc. Napoli, rv. 233460; Sez. 2[^], 5/5/2006, Capri, rv. 233733-735; Sez. 1[^], 2/5/2006, Scognamiglio, rv. 233781; Sez. 1[^], 14/7/2006, n. 25117, Stojanovic, in Foro it. 2006, 2[^], 531), nelle quali, peraltro, si riconosce la sussistenza del vizio soltanto quando l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione.

2.2.2 Ciò posto, osserva la Corte come l'allegata circostanza che i testi non fossero vicini o comunque nelle immediate circostanze delle due parti in contesa non può ritenersi fatto né decisivo (nell'accezione sopra ricordata) né riesce a disarticolare la coerenza interna del ragionamento probatorio, atteso che, in realtà, per un verso, non si è in presenza di un dato probatorio inesistente percepito al contrario come esistente dal giudicante - attenendo il vizio denunciato, peraltro, in relazione alla detta circostanza solo alla valutazione del dato probatorio, come tale posto al di fuori del paradigma applicativo del vizio in esame - e che, per altro verso, anche i testi indotti dalla difesa (e ritenuti invece vicini al *locus commissi delicti*, anche da parte del ricorrente) hanno riferito della "testata" ricevuta dalla persona



offesa ed inferta dall'imputato, solo riconducendo tale gesto violento ad una mera accidentalità, circostanza quest'ultima che è stata correttamente valutata dal giudicante, nell'ambito della sua discrezionalità di scrutinio della prova, come inverosimile, e ciò in considerazione dalla gravità delle lesioni subite dalla persona offesa, che aveva subito un forte trauma contusivo al naso con la frattura di quest'ultimo.

2.2.3 Non si tratta, pertanto, dell'allegazione di un dato probatorio o processuale inesistente che si sia concretizzato in un travisamento della prova il vizio denunziato dalla parte ricorrente, quanto piuttosto della prospettazione di una ricostruzione "alternativa" della vicenda fattuale, prospettazione che sarebbe stata comunque inammissibile nel giudizio di legittimità, anche qualora fosse stato dedotto non già il vizio in esame, ma il vizio argomentativo, declinato ai sensi della lett. e del primo comma dell'art 606, del codice di rito.

Peraltro, la circostanza che i testi fossero vicini o lontani dal luogo di commissione del delitto, oltre a non integrare il vizio qui allegato, risulta circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere, se si ha riguardo al luogo che è stato teatro della vicenda in esame, e cioè un locale pubblico, ove le distanze sono comunque ristrette per definizione.

2.2.4 Né comunque è rintracciabile nella motivazione impugnata alcun profilo di illogicità ovvero di contraddittorietà delle argomentazioni utilizzate per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato. Ed invero, per un verso la diversa ricostruzione incentrata sulla mera accidentalità del gesto violento collide frontalmente, come ben argomentato dal giudice impugnato e come sopra già tratteggiato, con la gravità delle lesioni subite dalla vittima e, per altro, la commissione delle lesioni risulta legata, sul piano della connessione eziologica degli eventi, proprio alla precedente reazione della vittima del reato che, credendo l'imputato l'autore del volgare gesto di palpeggiamento, lo aveva attinto con uno schiaffo (l'imputato era stato, poi, proscioltto per quel capo di imputazione).

2.2.5 Le ulteriori doglianze sollevate dal ricorrente e riguardanti sempre la questione della volontarietà del gesto oggetto di imputazione sono tutte versate in fatto e come tali inammissibili in questo giudizio di legittimità.

2.3 Si duole ancora la parte ricorrente della illegittimità della motivazione *per relationem*.

2.3.1 E' necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 25992901 ; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 25705601; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 - dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 24106201).

2.1.3 Ne consegue che non si può *sic et simpliciter* censurare la motivazione impugnata per l'utilizzo della tecnica argomentativa della motivazione *per relationem*, se non si precisa in modo puntuale ove il giudice dell'impugnazione sia venuto meno ai suoi obblighi motivatori,

non rispondendo ad una specifica doglianza sollevata dal ricorrente con il mezzo del gravame, pena la genericità e la inammissibilità, dunque, della doglianza così sollevata in Cassazione, e ciò soprattutto nelle fattispecie processuali ove, come nel caso di specie, la Corte di merito abbia, comunque, fornito una adeguata risposta argomentativa alle censure sollevate dall'imputato.

Osserva la Corte come, sebbene succintamente argomentata, la motivazione resa dalla Corte territoriale risponda alle varie doglianze sollevate nei motivi di gravame, evidenziando la volontarietà del gesto dell'imputato che era collegato, per quanto sopra evidenziato, allo schiaffo inferto dalla persona offesa per la vicenda del palpeggiamento e, comunque, giustificando la dinamica dei fatti, così come ricostruiti fattualmente, sulla base delle dichiarazioni ritenute credibili della persona offesa, con un argomentare che risulta essere scevro da aporie logiche e da contraddizioni.

2.1.4 Ma anche il denunziato vizio argomentativo in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato (sempre in relazione alle doglianze avanzate nei motivi di appello e per i quali si allega una omessa motivazione) risulta come una censura avanzata in modo del tutto inammissibile perché, anche qui, versata in fatto e non già rivolta alla censura della tenuta logica complessiva della motivazione.

3. Ma anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile.

3.1 Anche in questo caso si censura la sentenza impugnata, allegando formalmente un vizio argomentativo, mentre in realtà si sollecita la Corte ad una rivisitazione contenutistica del materiale probatorio già scrutinato nelle precedenti fasi di merito.

3.1.1 Giova ricordare che, in relazione al contenuto della doglianza, la Corte di legittimità non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione di questi elementi è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non rappresenta vizio di legittimità la semplice prospettazione, da parte del ricorrente, di una diversa valutazione delle prove acquisite, ritenuta più adeguata. Ciò vale, in particolar modo, per la valutazione delle prove poste a fondamento della decisione. Ed infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non può stabilire se la decisione del giudice di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606 comma 1, lett. e, cod. proc. pen. non consente al giudice di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Piuttosto è consentito solo l'apprezzamento sulla logicità della motivazione, sulla base della lettura del testo del provvedimento impugnato. Detto altrimenti, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di

cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.

3.1.2 Anche in questo caso le doglianze sono declinate in fatto e comunque non evidenziano un vizio argomentativo della motivazione. Ed invero, la Corte di merito evidenzia che la testata ricevuta dalla persona offesa era intervenuta dopo lo schiaffo inferto all'imputato e dunque la reazione di quest'ultimo non era diretta ad eludere un pericolo concreto ed attuale di offesa alla sua persona, ma si qualificava solo come un gesto stizzoso, violento e sproporzionato rispetto alla offesa subita. Se a ciò si aggiunge l'ulteriore elemento della diversa fisicità tra i due contendenti, non si può non concordare con la conclusione cui è giunta la Corte territoriale laddove ha evidenziato la sproporzione della presunta difesa a fronte dell'offesa subita dall'odierno ricorrente.

Non può pertanto riconoscersi la sussistenza dell'esimente, neanche, putativa, della legittima difesa.

4. Ed infine non può concordarsi con il rilievo della maturata prescrizione del reato che invece viene a rilevare dal 17.11.2016.

Peraltro, occorre anche aggiungere che la declaratoria di inammissibilità del ricorso avrebbe comunque precluso il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7.11.2016